

FRANCHI

17615/13

Pucci

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€12,41

0001000

Entrate


0001000

0000053

22/07/2012

0001-00010

IDENTIFICATIVO : 0112201561102



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

BANCA E  
BORSA

FYP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17155/2011

Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente -

Cron. 17615

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Rep.

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Ud. 09/02/2012

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

2012

1253

( ) elettivamente domiciliati in ROMA,  
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio  
dell'avvocato COLUCCI ANGELO, rappresentati e difesi  
dall'avvocato FRANCHI GIOVANNI giusta delega a margine  
della comparsa di riassunzione;

- ricorrenti -

contro

, (già

a; già i), aderente al  
Fondo Interbancario "Tutela dei Depositi" e al "Fondo  
Nazionale di Garanzia", in persona dell'Amministratore  
Delegato e legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 41,  
presso lo studio dell'avvocato DI CIOMMO FRANCESCO,  
che la rappresenta e difende giusta procura speciale a  
margine della memoria difensiva;

- resistente -

nonché contro

), in persona  
dei procuratori,

, in persona del procuratori, (di  
seguito anche le Società ")

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE  
78, presso lo studio dell'avvocato VASCIMINNI  
MAURIZIO, che le rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato SANTARELLI MARINA giuste procure allegate  
in atti;

-resistenti-

avverso l'ordinanza N. R.G. 66041/2010 del TRIBUNALE  
di MILANO, depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 09/02/2012 dal Presidente Relatore Dott.  
GIUSEPPE SALME';

è solo presente l'Avvocato Colucci Angelo difensore

dei ricorrenti;

è solo presente l'Avvocato Vasciminni Maurizio  
difensore delle resistenti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE  
che si riporta alle conclusioni.

ch  
re  
tr  
di  
di  
co  
re  
ri  
Ir  
Mc  
Ir  
ct  
ti  
di  
cl  
ri  
ri  
G  
A  
S  
c  
d  
d

**Rilevato in fatto**

che ..... e altre quaranta persone hanno proposto regolamento di competenza nei confronti dell'ordinanza del tribunale di Milano in data 20 maggio 2011 che si è dichiarato incompetente sulle domande dirette a far dichiarare la nullità del contratto quadro e dei singoli contratti di acquisto di obbligazioni Carrier1 con restituzione di quanto versato come presso, oltre al risarcimento dei danni, nei confronti di .....

e

che il tribunale di Milano ha indicato come competenti i tribunale di residenza di ciascuno degli attori ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005); che i ricorrenti sostengono che la competenza territoriale relativa alle controversie aventi ad oggetto contratti relativi a strumenti finanziari non è regolata dall'art. 63 del codice del consumo, la cui applicazione sarebbe esclusa dall'art. 46 dello stesso codice, ma l'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 33 lettera U del codice di consumo e che, comunque, non essendo stata disposta la separazione delle cause sarebbe illogica l'affermazione della competenza dei tribunali dei luoghi di residenza dei singoli attori;

che tutte le parti convenute hanno presentato memorie con le quali chiedono il rigetto del regolamento di competenza;

che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Milano;

che tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.;

**ritenuto in diritto**

che, come è stato già affermato in analogo giudizio (cass. n. 1875/2012), deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Milano;

che, infatti, pur dovendosi ritenere che nelle controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che resta applicabile in quanto l'art. 46 del codice esclude - con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari - l'applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche quelle di cui alla sezione terza nella quale la norma di cui si tratta è compresa, deve rilevarsi tuttavia che nella specie non può non trovare applicazione il principio generale

le  
la  
er  
n.  
el  
e  
l  
a

desumibile dall'art. 36 del codice del consumo, secondo il quale l'inderogabilità del foro del consumatore può essere fatta valere solo dal consumatore e non dal professionista; che deve ritenersi pertanto che solo il cliente del contratto avente ad oggetto strumenti finanziari può eccepire l'incompetenza per territorio rispetto al foro del suo domicilio o residenza e che nella specie gli attori insistono, invece, per la competenza del tribunale di Milano; che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del tribunale di Milano e condanna ciascuna delle società resistenti al pagamento delle spese, che si liquidano in € 2.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2012 nella camera di consiglio della sesta sezione civile -sezione prima.

Il Presidente e Relatore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CCP

18 LUG. 2013



Il Funzionario Stanziale  
Luisa PASSINETTI

DPLA: Legale  
II fur: 12.41  
IN: 0  
IG: franchi  
07 2013

Numero: 17615

Anno: 2013

Civile



... in forma legale.  
Data: 07/2/2013



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Fontana